

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 180

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
4 luglio 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1009/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri** 3

Regolamento (CE) n. 1011/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, che rettifica il regolamento (CE) n. 1008/2006 che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 13

Regolamento (CE) n. 1012/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 4 luglio 2006 ..... 16

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra** ..... 19

**Commissione**

2006/460/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2002, riguardante un procedimento, a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, contro SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ividen Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM B.V. e Intech EDM AG Caso n. C.37.667 — Grafiti speciali [notificata con il numero C(2002) 5083]** 20

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 giugno 2006, relativa all'assegnazione al Regno Unito di giorni di pesca supplementari nella divisione CIEM VIIe** [notificata con il numero C(2006) 2438] 25

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1009/2006 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	60,2
	204	35,2
	999	47,7
0707 00 05	052	84,0
	999	84,0
0709 90 70	052	84,5
	999	84,5
0805 50 10	388	57,5
	528	58,3
	999	57,9
0808 10 80	388	85,4
	400	112,7
	404	102,9
	508	82,2
	512	87,1
	524	54,3
	528	86,0
	720	113,3
	804	105,3
	999	92,1
0809 10 00	052	206,7
	999	206,7
0809 20 95	052	316,6
	068	82,7
	608	218,2
	999	205,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2006

## relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'apparizione di casi di influenza aviaria altamente patogena (H5N1), a partire dall'autunno 2005 in zone vicine al territorio comunitario e dal febbraio 2006 in numerosi Stati membri, il consumo di pollame e, in un numero più limitato di casi, di uova, è notevolmente calato in diversi Stati membri.
- (2) La diminuzione rapida e significativa dei consumi di pollame ha provocato un calo a livello dei prezzi e ciò perturba gravemente il mercato del pollame.
- (3) Poiché queste gravi perturbazioni del mercato sono direttamente connesse alla perdita di fiducia dei consumatori causata dai rischi per la salute degli animali, è opportuno adottare, su richiesta degli Stati membri interessati, misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 nonché concedere aiuti intesi a compensare parzialmente le perdite economiche occasionate dalla distruzione delle uova da cova o dei pulcini, dalla macellazione anticipata di una parte del gruppo di riproduzione, dal calo temporaneo della produzione o ancora dalla macellazione delle polastre mature per la deposizione, a seguito delle misure di biosicurezza imposte a titolo preventivo da taluni Stati membri.
- (4) Per le uova da cova trasformate in ovoprodotti occorre prevedere una compensazione inferiore a quella delle uova da cova distrutte.

- (5) I quantitativi massimi che possono beneficiare di una compensazione finanziaria per ciascuna delle misure eccezionali di sostegno del mercato sono stabiliti dalla Commissione previo esame delle domande presentate dagli Stati membri.
- (6) Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 che stabiliscono l'adozione delle misure in questione sono entrate in vigore l'11 maggio 2006. Occorre pertanto prevedere l'applicazione a decorrere da tale data anche per il presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

2. Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è versata a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell'allegato I e per il periodo definito in detto allegato.

Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:

- a) 0,15 EUR/uovo da cova «pollo normale» del codice NC 0407 00 19;
- b) 0,23 EUR/uovo da cova «pollo allevato all'aperto» del codice NC 0407 00 19;
- c) 0,23 EUR/uovo da cova «faraona» del codice NC 0407 00 19;
- d) 0,35 EUR/uovo da cova «anatra» del codice NC 0407 00 19;

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

- e) 0,66 EUR/uovo da cova «tacchino» del codice NC 0407 00 11;
- f) 1,20 EUR/uovo da cova «oca» del codice NC 0407 00 11.

#### Articolo 2

1. La trasformazione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

2. Una compensazione per la trasformazione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell'allegato II e per il periodo definito in detto allegato.

Il massimale per la compensazione è pari a quello stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, diminuito comunque di 0,03 EUR/uovo da cova o del prezzo di vendita, se questo è superiore a 0,03 EUR.

#### Articolo 3

1. La distruzione dei pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato III e per il periodo definito in detto allegato.

Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:

- a) 0,24 EUR/pulcino «pollo»;
- b) 0,40 EUR/pulcino «faraona»;
- c) 0,54 EUR/pulcino «anatra»;
- d) 0,85 EUR/pulcino «tacchino»;
- e) 1,50 EUR/pulcino «oca».

#### Articolo 4

1. La macellazione anticipata di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 e 0105 99 50 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.

2. Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.

Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:

- a) 3,2 EUR/gallina da riproduzione di cui ai codici NC 0105 92 00 e 0105 93 00;
- b) 3,2 EUR/anatra da riproduzione del codice NC 0105 99 10;
- c) 30 EUR/oca da riproduzione del codice NC 0105 99 20;
- d) 15 EUR/tacchina da riproduzione del codice NC 0105 99 30;
- e) 5 EUR/faraona da riproduzione del codice NC 0105 99 50.

#### Articolo 5

1. Il prolungamento volontario del periodo di vuoto sanitario oltre le tre settimane è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.

2. Una compensazione per il prolungamento di cui al paragrafo 1, per m<sup>2</sup> e per settimana di vuoto sanitario oltre le tre settimane negli allevamenti di pollame, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell'allegato V e per il periodo definito in detto allegato.

Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:

- a) 0,46 EUR/m<sup>2</sup>/settimana per gli allevamenti di polli da ingrasso;
- b) 0,41 EUR/m<sup>2</sup>/settimana per gli allevamenti di tacchini;
- c) 0,62 EUR/m<sup>2</sup>/settimana per gli allevamenti di anatre;
- d) 0,41 EUR/m<sup>2</sup>/settimana per gli allevamenti di faraone.

3. Gli Stati membri che hanno già concesso talune compensazioni per le superfici in questione verificano che gli importi già versati a livello nazionale siano dedotti dalla compensazione di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 6

1. La diminuzione volontaria della produzione, prevedendo un numero inferiore di pulcini al fine di limitare la densità, è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. Una compensazione per la diminuzione volontaria di cui al paragrafo 1, per ogni volatile non prodotto rispetto ad un ciclo di produzione normale in ciascun allevamento specifico, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell'allegato VI e per il periodo definito in detto allegato.

Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:

- a) 0,20 EUR/capo per gli allevamenti di polli da ingrasso;
- b) 1,24 EUR/capo per gli allevamenti di tacchini;
- c) 0,75 EUR/capo per gli allevamenti di anatre;
- d) 0,40 EUR/capo per gli allevamenti di faraone.

#### Articolo 7

1. La macellazione anticipata delle «pollastre mature per la deposizione» è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell'allegato VII e per il periodo definito in detto allegato.

Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2006.

#### Articolo 8

Gli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione importi relativi alle compensazioni parziali inferiori ai massimali di cui agli articoli da 1 a 7 devono limitarsi agli importi da essi comunicati.

#### Articolo 9

Il fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti previsti dal presente regolamento è il primo giorno lavorativo del mese di maggio 2006.

Il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima della data in cui interviene il fatto generatore.

#### Articolo 10

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti di cui agli articoli da 1 a 7 sono ammissibili al finanziamento comunitario, alle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, soltanto se gli Stati membri effettuano i versamenti ai beneficiari prima del 31 dicembre 2006.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 maggio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Numero massimo di uova da cova per Stato membro

	Pollo normale	Pollo «marchio»	Faraona	Tacchino	Anatra	Oca	Periodo d'applicazione
BE	—	—	—	—	—	—	—
CZ	19 522 800	—	—	126 515	587 034	25 181	02/2006-04/2006
DK	—	—	—	—	—	—	—
DE	—	—	—	—	—	1 500 000	01/2006-04/2006
EE	—	—	—	—	—	—	—
EL	15 975 000	—	—	200 000	—	—	10/2005-04/2006
ES	7 800 000	—	—	—	—	—	10/2005-04/2006
FR	60 000 000	21 450 000	4 166 000	4 960 000	2 663 000	—	12/2005-04/2006
IE	—	—	—	400 000	170 000	—	01/2006-04/2006
IT	5 635 600	—	413 300	195 600	35 550	17 800	09/2005-04/2006
CY	442 000	—	—	—	—	—	10/2005-04/2006
LV	—	—	—	—	—	—	—
LT	—	—	—	—	—	—	—
LU	—	—	—	—	—	—	—
HU	12 705 000	—	—	—	—	—	11/2005-04/2006
MT	—	—	—	—	—	—	—
NL	—	—	—	—	—	—	—
AT	2 500 000	—	—	—	—	—	01/2006-04/2006
PL	2 141 098	—	—	—	621 586	77 029	10/2005-04/2006
PT	6 000 000	—	—	—	—	—	10/2005-3/2006
SI	—	—	—	—	—	—	—
SK	—	—	—	—	—	—	—
FI	—	—	—	—	—	—	—
SE	—	—	—	—	—	—	—
UK	—	—	—	—	—	—	—



## ALLEGATO II

## Numero massimo di uova da cova trasformate per Stato membro

	Pollo	Periodo d'applicazione
BE	—	—
CZ	—	—
DK	—	—
DE	—	—
EE	—	—
EL	—	—
ES	1 800 000	10/2005-04/2006
FR	—	—
IE	—	—
IT	16 364 500	09/2005-04/2006
CY	—	—
LV	—	—
LT	—	—
LU	—	—
HU	8 390 000	11/2005-04/2006
MT	—	—
NL	25 000 000	12/2005-04/2006
AT	—	—
PL	64 594 006	10/2005-04/2006
PT	—	—
SI	—	—
SK	1 145 000	10/2005-04/2006
FI	—	—
SE	—	—
UK	—	—

## ALLEGATO III

## Numero massimo di pulcini per Stato membro

	Pollo	Faraona	Tacchino	Anatra	Oca	Periodo d'applicazione
BE	—	—	—	—	—	—
CZ	—	—	—	—	—	—
DK	—	—	—	—	—	—
DE	—	—	—	—	—	—
EE	—	—	—	—	—	—
EL	4 138 440	—	10 000	—	—	10/2005-04/2006
ES	—	—	—	—	—	—
FR	—	—	—	—	—	—
IE	—	—	—	—	—	—
IT	13 537 800	894 200	147 200	89 000	44 500	09/2005-04/2006
CY	143 725	—	—	—	—	10/2005-04/2006
LV	—	—	—	—	—	—
LT	—	—	—	—	—	—
LU	—	—	—	—	—	—
HU	2 000 000	—	—	—	—	11/2005-04/2006
MT	—	—	—	—	—	—
NL	—	—	—	—	—	—
AT	—	—	—	—	—	—
PL	—	—	—	—	—	—
PT	4 000 000	—	—	—	—	10/2005-03/2006
SI	—	—	—	—	—	—
SK	—	—	—	—	—	—
FI	—	—	—	—	—	—
SE	—	—	—	—	—	—
UK	—	—	—	—	—	—

## ALLEGATO IV

## Numero massimo di volatili da riproduzione macellati per Stato membro

	Pollo	Faraona	Tacchino	Anatra	Oca	Periodo di applicazione
BE	—	—	—	—	—	—
CZ	635 000	—	11 000	10 000	20 000	02/2006-04/2006
DK	—	—	—	—	—	—
DE	—	—	—	—	40 000	01/2006-04/2006
EE	—	—	—	—	—	—
EL	454 300	—	16 000	—	—	10/2005-04/2006
ES	151 000	—	—	—	—	10/2005-11/2005
FR	1 400 000	60 000	130 000	60 000	—	01/2006-04/2006
IE	94 500	—	—	9 100	—	01/2006-04/2006
IT	1 746 000	10 700	41 800	2 200	1 250	09/2005-04/2006
CY	—	—	—	—	—	—
LV	—	—	—	—	—	—
LT	—	—	—	—	—	—
LU	—	—	—	—	—	—
HU	55 000	—	—	—	—	11/2005-04/2006
MT	—	—	—	—	—	—
NL	1 293 750	—	—	—	—	12/2005-04/2006
AT	—	—	—	—	—	—
PL	1 060 109	—	—	—	—	10/2005-04/2006
PT	300 000	—	—	—	—	10/2005-03/2006
SI	—	—	—	—	—	—
SK	22 000	—	—	—	—	10/2005-04/2006
FI	—	—	—	—	—	—
SE	—	—	—	—	—	—
UK	—	—	—	—	—	—

## ALLEGATO V

Numero massimo di m<sup>2</sup> e di settimane per Stato membro

	Pollo	Faraona	Tacchino	Anatra	Periodo d'applicazione
BE	—	—	—	—	—
CZ	—	—	—	—	—
DK	—	—	—	—	—
DE	—	—	—	—	—
EE	—	—	—	—	—
EL	2 350 000	—	—		7 settimane nel periodo 10/2005-04/2006
ES	—	—	—	—	—
FR	2 200 000	—	—	—	16 settimane nel periodo 10/2005-04/2006
IE	—	—	—	—	—
IT	—	—	—	—	—
CY	—	—	—	—	—
LV	—	—	—	—	—
LT	—	—	—	—	—
LU	—	—	—	—	—
HU	203 178	—	30 000	15 000	16 settimane nel periodo 11/2005-04/2006
MT	—	—	—	—	—
NL	—	—	—	—	—
AT	—	—	—	—	—
PL	—	—	—	—	—
PT	489 130	—	—	—	4 settimane nel periodo 10/2005-03/2006
SI	—	—	—	—	—
SK	—	—	—	—	—
FI	—	—	—	—	—
SE	—	—	—	—	—
UK	—	—	—	—	—

## ALLEGATO VI

## Numero massimo di volatili per Stato membro

	Pollo	Faraona	Tacchino	Anatra	Periodo d'applicazione
BE	—	—	—	—	
CZ	9 180 000	—	70 000	300 000	02/2006-04/2006
DK	—	—	—	—	—
DE	—	—	—	—	—
EE	—	—	—	—	—
EL	—	—	—	—	—
ES	15 000 000	—	—	—	10/2005-03/2006
FR	—	—	—	—	—
IE	2 000 000	—	439 000	350 000	01/2006-04/2006
IT	—	—	—	—	—
CY	2 626 075	—	—	—	11/2005-04/2006
LV	—	—	—	—	—
LT	—	—	—	—	—
LU	—	—	—	—	—
HU					
MT	—	—	—	—	—
NL	23 000 000	—	—	—	12/2005-04/2006
AT	4 500 000	—	—	—	10/2005-04/2006
PL	—	—	—	—	—
PT	—	—	—	—	—
SI	—	—	—	—	—
SK	4 734 800	—	—	—	10/2005-04/2006
FI	—	—	—	—	—
SE	—	—	—	—	—
UK	—	—	—	—	—

## ALLEGATO VII

## Numero massimo di «pollastre mature per la deposizione» per Stato membro

	Pollastre «mature per la deposizione»	Periodo d'applicazione
BE	—	—
CZ	—	—
DK	—	—
DE	1 000 000	01/2006-04/2006
EE	—	—
EL	—	—
ES	—	—
FR	—	—
IE	—	—
IT	—	—
CY	—	—
LV	—	—
LT	—	—
LU	—	—
HU	—	—
MT	—	—
NL	—	—
AT	850 000	10/2005-04/2006
PL	—	—
PT	—	—
SI	—	—
SK	—	—
FI	—	—
SE	—	—
UK	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1011/2006 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 2006****che rettifica il regolamento (CE) n. 1008/2006 che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1008/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (2) Da una verifica è emerso un errore di calcolo negli allegati del regolamento (CE) n. 1008/2006. È quindi necessario rettificarlo. Detta rettifica deve applicarsi con effetto retroattivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1008/2006 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 48.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1° luglio 2006**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	32,64
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	56,38
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	56,38
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	47,63

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.



## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(16.6.2006-29.6.2006)

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	149,09 (***)	71,68	153,25	143,25	123,25	89,83
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	14,42	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,67	—	—			—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 19,55 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1012/2006 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 2006****che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 4 luglio 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1008/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1008/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1008/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 48.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 4 luglio 2006**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	5,95
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	34,94
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	56,38
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	56,38
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	49,93

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(data del 30.6.2006)

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	149,09 (***)	71,68	145,52	135,52	115,52	86,53
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	14,42	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,67	—	—			—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 19,55 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra**

Dato che lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra <sup>(1)</sup>, firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002, è stato effettuato il 14 febbraio 2006, tale accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2006, conformemente all'articolo 92 dell'accordo stesso.

---

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

**riguardante un procedimento, a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, contro SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM B.V. e Intech EDM AG**

**Caso n. C.37.667 — Grafiti speciali**

[notificata con il numero C(2002) 5083]

(I testi in lingua francese, inglese, neerlandese e tedesca e sono i soli facenti fede)

(2006/460/CE)

*Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(1)</sup>, la Commissione pubblica l'identità delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri interessi aziendali. La versione non riservata del testo completo della decisione nelle lingue facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della DG COMP: [http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_it.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html)*

### 1. RESOCONTO SINTETICO DELL'INFRAZIONE

#### 1.1. Destinatari

(1) Sono destinatarie della presente decisione le seguenti imprese:

per l'intesa sul mercato delle grafiti speciali isostatiche

— GrafTech International, Ltd,

— SGL Carbon AG,

— Le Carbone-Lorraine S.A.,

— Ibiden Co., Ltd,

— Tokai Carbon Co., Ltd,

— Toyo Tanso Co., Ltd,

— Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd,

— Intech EDM B.V./Intech EDM AG,

per l'intesa sul mercato delle grafiti speciali estruse

— SGL Carbon AG,

— GrafTech International, Ltd.

#### 1.2. Natura dell'infrazione

(2) Il caso riguarda due intese «a nucleo duro» tra i produttori di grafiti speciali rispettivamente isostatiche ed estruse. La Commissione ha raccolto prove secondo le quali, dal luglio 1993 al febbraio 1998 nell'intesa per le grafiti isostatiche e dal febbraio 1993 al novembre 1996 nell'intesa per le grafiti estruse, i partecipanti concordavano obiettivi di prezzi per i loro prodotti e si scambiavano informazioni sull'entità delle vendite e su altre questioni commerciali. Le due intese si estendevano a tutto il mondo. La decisione della Commissione riguarda le infrazioni commesse all'interno della Comunità e del SEE dal 1° gennaio 1994.

(3) Entrambe le infrazioni consistevano nella partecipazione delle summenzionate imprese in azioni concertate e/o accordi continuati, contrari all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE (dal febbraio 1986) e all'articolo 53 dell'accordo SEE (dal gennaio 1994), riguardanti tutto il territorio del SEE. In tal modo, le destinatarie della presente decisione concordavano obiettivi di prezzi e aumenti di prezzo per i loro prodotti, si scambiavano informazioni sull'entità delle vendite e su altre questioni commerciali, attuavano i loro accordi e ne controllavano l'attuazione. Sul mercato delle grafiti isostatiche, le imprese in questione concordavano anche le condizioni commerciali e occasionalmente — in particolare a livello locale — la ripartizione dei clienti.

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

### 1.3. Il prodotto

- (4) «Grafiti speciali» è la denominazione generica, di ampio uso nel settore industriale, per indicare un gruppo di prodotti di grafiti per diverse applicazioni. Le grafiti speciali sono spesso suddivise in categorie secondo le modalità di produzione: grafiti isostatiche (prodotte mediante pressatura isostatica), utilizzate negli elettrodi per elettroerosione, nelle filiere per colate continue, negli stampi per lavorazione a caldo, nei semiconduttori; grafiti estruse (prodotte mediante estrusione), utilizzate negli anodi e catodi elettrolitici, in elementi d'imbarcazioni, nei vassoi da sinterizzazione, nei crogioli. Il procedimento formante oggetto della presente decisione riguarda le grafiti speciali isostatiche ed estruse in blocchi e in blocchi tagliati.

### 1.4. Inizio e fasi del procedimento

- (5) Dal giugno 1997 la Commissione ha svolto un'indagine sul mercato degli elettrodi in grafite. Nel corso di tale indagine, l'impresa UCAR si è rivolta alla Commissione per chiedere che le si applicasse il trattamento favorevole previsto nella comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende. La domanda in tal senso, presentata il 13 aprile 1999, menzionava presunte prassi contrarie alla concorrenza su un mercato — le grafiti speciali — correlato al mercato degli elettrodi in grafite.
- (6) In base alla documentazione presentata da UCAR, nel marzo 2000 la Commissione ha inviato richieste d'informazioni, a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17<sup>(1)</sup>, a SGL, Intech, POCO, Le Carbone-Lorraine, Nippon Steel, Ividen, Tokai e Toyo Tanso, per ottenere spiegazioni particolareggiate sui contatti con le imprese concorrenti, l'andamento dei prezzi e il pertinente fatturato. Una seconda serie di lettere sono state inviate nel luglio 2000 a Nippon Carbon, NSCC e Schunk. Le imprese in questione hanno risposto alle richieste d'informazioni tra il maggio e il novembre 2000.
- (7) Nel settembre e ottobre 2001 la Commissione ha rivolto un'altra serie di richieste alle imprese destinatarie della comunicazione di addebiti, ed ha ricevuto le risposte tra la fine di ottobre e l'inizio del dicembre 2001.
- (8) Dopo aver ricevuto queste risposte, il 22 novembre 2001 la Commissione ha inviato alle medesime imprese una richiesta finale d'informazioni e ha ricevuto le risposte a dicembre.
- (9) Il 17 maggio 2002 la Commissione ha inviato una comunicazione di addebiti alle destinatarie della presente decisione. Tutte le destinatarie hanno inviato in risposta osservazioni scritte. Nippon Steel Chemical Co., Ltd e NSCC Techno Carbon Co., Ltd hanno inviato la risposta

in comune e lo stesso hanno fatto Intech EDM B.V. e Intech EDM AG.

- (10) Le risposte alla comunicazione di addebiti sono pervenute tra il 19 e il 25 luglio 2002. Tutte le imprese, tranne Intech EDM AG e Intech EDM B.V., hanno ammesso le infrazioni. Nessuna delle imprese ha contestato la sostanza dei fatti. Il 10 settembre 2002 si è tenuta un'audizione, nel corso della quale tutte le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi oralmente.

## 2. AMMENDE

### 2.1. Importo di base

- (11) Per stabilire l'importo di ciascuna ammenda, la Commissione deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare della gravità e durata dell'infrazione, che sono i due criteri esplicitamente menzionati all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17.

#### 2.1.1. Gravità

- (12) Secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende, la Commissione deve tener conto: 1) della durata dell'infrazione; 2) della sua incidenza effettiva sul mercato; 3) dell'entità del mercato geografico in questione.
- (13) Le infrazioni in oggetto consistevano soprattutto in prassi di determinazione dei prezzi e nello scambio d'informazioni commerciali, che per la loro stessa natura si configurano come violazioni molto gravi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, del trattato SEE.
- (14) Gli accordi collusivi erano attuati con cura dai produttori, i quali, nel periodo in esame, costituivano la grande maggioranza del mercato mondiale delle grafiti speciali isostatiche ed estruse. Di conseguenza, tali accordi devono aver avuto nel SEE un'incidenza effettiva su entrambi i mercati.
- (15) Le intese si estendevano a tutto il mercato comune e, dopo la sua istituzione, a tutto il SEE: erano sotto il loro influsso tutte le parti del mercato comune e, successivamente, tutte le parti del territorio del SEE.
- (16) Tenuto conto della natura dei comportamenti in esame, della loro incidenza effettiva sui mercati delle grafiti isostatiche ed estruse e del fatto che essi riguardavano tutto il mercato comune e, dopo la sua istituzione, tutto il SEE, la Commissione ritiene che le destinatarie della presente decisione hanno commesso, in entrambi i casi, una violazione molto grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, del trattato SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

### 2.1.2. *Trattamento differenziale*

- (17) Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la forcella proposta per le ammende da irrogare consente di applicare alle imprese un trattamento differenziale, per tener conto dell'effettiva capacità economica dei trasgressori di causare un grave danno alla concorrenza: è dunque possibile fissare l'ammenda a un livello tale da assicurarle un sufficiente effetto deterrente.
- (18) Nelle circostanze del caso in oggetto, nel quale sono coinvolte varie imprese, sarà necessario fissare l'importo di base delle ammende tenendo conto del fattore ponderale specifico e quindi dell'incidenza effettiva che il comportamento illecito di ciascuna impresa ha esercitato sulla concorrenza.
- (19) Per calcolare l'ammenda da irrogare nel caso dell'intesa per le grafiti isostatiche, la Commissione propone di ripartire le imprese in cinque categorie, in base al loro fatturato mondiale del prodotto. La prima categoria comprende SGL; la seconda, Toyo Tanso; la terza, Le Carbone-Lorraine e Tokai; la quarta Ividen, Nippon Steel/NSCC; la quinta UCAR e Intech.
- (20) Nel cartello delle grafiti speciali estruse, UCAR e SGL hanno una presenza analoga nel mercato mondiale di tale prodotto. Di conseguenza, esse formano un'unica categoria.

### 2.1.3. *Durata*

#### 2.1.3.1. *Grafiti speciali isostatiche*

- (21) SGL, Le Carbone-Lorraine, Ividen, Tokai, Toyo Tanso e Nippon Steel/NSCC hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato dal luglio 1993 al febbraio 1998 e l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE dal 1° gennaio 1994 al febbraio 1998. UCAR ha commesso le medesime infrazioni dal febbraio 1996 al maggio 1997 e Intech dal febbraio 1994 al maggio 1997.
- (22) SGL, Le Carbone-Lorraine, Ividen, Tokai, Toyo Tanso e Nippon Steel/NSCC hanno quindi commesso le infrazioni per la durata di quattro anni e sei mesi, ossia una durata media. Di conseguenza, gli importi iniziali delle ammende stabiliti in base alla gravità vengono aumentati del 45 %.
- (23) Intech ha commesso le infrazioni per la durata media di tre anni e due mesi. Di conseguenza, l'importo iniziale

dell'ammenda stabilito in base alla gravità viene aumentato del 30 %.

- (24) UCAR ha commesso le infrazione per la durata media di un anno e due mesi. Di conseguenza, l'importo iniziale dell'ammenda stabilito in base alla gravità viene aumentato del 10 %.

#### 2.1.3.2. *Grafiti speciali estruse*

- (25) SGL e UCAR hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE dal febbraio 1993 al novembre 1996 e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE dal 1° gennaio 1994 fino al novembre 1996, ossia per tre anni ed otto mesi, che è una durata media. Di conseguenza, gli importi iniziali delle ammende stabiliti in base alla gravità vengono aumentati del 35 % per ciascuna delle due imprese.

### 2.2. **Circostanze aggravanti (funzione preponderante nell'infrazione)**

- (26) SGL aveva la funzione preponderante ed era l'istigatrice dell'infrazione nel mercato delle grafiti speciali isostatiche. SGL non ha contestato la constatazione della Commissione a tale riguardo. Questa circostanza aggravante giustifica l'aumento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda da irrogare a SGL per l'infrazione riguardante il mercato delle grafiti speciali isostatiche.

- (27) La Commissione ritiene invece che non si possa individuare una funzione preponderante nell'infrazione sul mercato delle grafiti speciali estruse.

### 2.3. **Circostanze attenuanti**

- (28) Secondo la Commissione vi è un'unica circostanza attenuante, da applicare a Intech, nel caso dell'intesa per le grafiti isostatiche, per alcune circostanze specifiche riguardanti soltanto questa impresa. Il coinvolgimento di Intech nel cartello delle grafiti isostatiche aveva un carattere particolare, in quanto l'impresa seguiva in ampia misura le istruzioni di Ividen per attuare, mediante la sua partecipazione a riunioni europee e locali in qualità di distributore di Ividen, le decisioni di principio adottate a livello più alto (dove partecipava Ividen, ma non Intech). La Commissione ritiene che queste circostanze specifiche giustifichino una riduzione del 40 % dell'importo dell'ammenda da irrogare a Intech per la sua partecipazione all'infrazione sul mercato delle grafiti isostatiche.



#### 2.4. Applicazione della comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende

(29) Le destinatarie della decisione hanno cooperato con la Commissione in varie fasi dell'indagine, nell'intento di ricevere il trattamento favorevole previsto nella comunicazione della Commissione sulla non imposizione o riduzione delle ammende. Nella decisione si applica quindi tale comunicazione secondo le seguenti modalità:

##### 2.4.1. Non imposizione o notevole riduzione delle ammende («Sezione B»: riduzione del 75 %-100 %)

(30) La Commissione ammette che UCAR è stata la prima impresa a presentare prove decisive dell'esistenza di un'intesa internazionale nel mercato SEE nel settore delle grafiti speciali isostatiche ed estruse. La Commissione riconosce pure che, quando ha ricevuto la segnalazione di UCAR, non aveva intrapreso indagini né disponeva d'informazioni sufficienti per stabilire l'esistenza delle infrazioni. Inoltre, UCAR aveva posto fine al suo coinvolgimento all'epoca in cui ha rivelato l'esistenza delle intese e non aveva costretto altre imprese a partecipare a tali intese. Dunque, per entrambe le infrazioni, UCAR risponde alle condizioni enunciate nella Sezione B della comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende. Di conseguenza, la Commissione concede a UCAR la riduzione del 100 % dell'ammenda che altrimenti le sarebbe stata irrogata per ciascuna infrazione.

##### 2.4.2. Importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda («Sezione C»: riduzione del 50 %-75 %)

(31) Né SGL, Le Carbone-Lorraine, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, Nippon Steel/NSCC né Intech sono state la prima impresa a fornire alla Commissione informazioni decisive sulle intese riguardanti le grafiti speciali isostatiche o estruse, come è richiesto invece alla lettera a) della Sezione C della comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende. Di conseguenza, nessuna delle summenzionate imprese risponde alle condizioni enunciate nella Sezione C.

##### 2.4.3. Significativa riduzione dell'ammontare dell'ammenda («Sezione D»: riduzione del 10 %-50 %)

(32) Prima che la Commissione adottasse la comunicazione di addebiti, SGL, Le Carbone-Lorraine, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso e Nippon Steel/NSCC hanno fornito alla Commissione informazioni e documenti che hanno contribuito concretamente a stabilire l'esistenza delle infrazioni. Nessuna di tali imprese contesta la sostanza dei fatti sui quali la Commissione ha basato la comunicazione di addebiti. Le informazioni e i documenti ricevuti hanno consentito alla Commissione di confermare l'esistenza delle intese e di conoscerne il funzionamento e alcuni elementi.

(33) Considerato che ogni cooperazione ai sensi della comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle am-

mende deve avere carattere volontario e, in particolare, deve situarsi al di fuori dell'esercizio di ogni potere d'indagine, la Commissione ritiene che alcune delle informazioni fornite da tali imprese costituivano, di fatto, parte integrante delle loro risposte alle sue richieste formali d'informazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le informazioni fornite dalle imprese costituiscono un contributo volontario ai sensi della comunicazione soltanto quando esse vanno oltre quanto richiesto a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17.

(34) La Commissione conclude che la suddetta documentazione ha fornito prove particolareggiate della struttura organizzativa degli accordi collusivi nei due mercati ed ha contribuito in maniera decisiva a stabilire e/o confermare aspetti essenziali di tali infrazioni. Insieme con l'apporto di UCAR, tale documentazione costituisce la fonte principale delle prove di cui si è servita la Commissione nel preparare la presente decisione.

(35) Inoltre, la Commissione non ritiene possibile operare una distinzione in termini del valore aggiunto che i diversi apporti hanno fornito all'indagine sul mercato delle grafiti speciali isostatiche, poiché tutti questi apporti sono intervenuti, a breve distanza di tempo, in risposta alla sua richiesta formale d'informazioni e tutti hanno fornito prove di qualità analoga. Perdipiù, nessuno di tali apporti è risultato essenziale, di per sé, per consentire alla Commissione di dare un fondamento ai suoi addebiti, poiché essi si sovrapponevano sostanzialmente l'uno all'altro per quanto riguardava le prove addotte.

(36) Nella sua risposta alla richiesta d'informazioni rivolta dalla Commissione, Intech non ha fornito nessuna prova documentale relativa alle riunioni, ma non ha contestato la sostanza dei fatti sui quali la Commissione basava le sue argomentazioni nella comunicazione di addebiti.

(37) Di conseguenza, SGL, Le Carbone-Lorraine, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso e Nippon Steel/NSCC rispondono alle condizioni enunciate nella Sezione D, punto 2, primo e secondo trattino della comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende e si accorda loro una riduzione del 35 % dell'importo dell'ammenda. Intech risponde alle condizioni enunciate nella Sezione D, punto 2, secondo trattino della comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende e le si accorda loro una riduzione del 10 % dell'importo dell'ammenda.

#### 2.5. Punto 5, lettera b) degli orientamenti per il calcolo delle ammende

(38) Secondo il punto 5, lettera b), degli orientamenti per il calcolo delle ammende, nel fissare l'importo delle ammende la Commissione deve tener conto di alcuni fattori obiettivi, in funzione delle circostanze di ciascun caso.

2.5.1. *Solvibilità*

- (39) SGL e Nippon Steel hanno presentato argomentazioni relative alla loro solvibilità. In particolare, entrambe tali imprese hanno evidenziato che [...] (\*).
- (40) Per valutare tali argomentazioni, la Commissione ha chiesto minuziose informazioni sulla situazione finanziaria di queste imprese. Dopo aver esaminato le risposte inviate dalle due imprese il 20 novembre 2002, e altre informazioni già trasmesse da SGL l'8 novembre, la Commissione ha concluso che non era opportuno modificare, in questo caso, l'importo delle ammende. Benché i dati finanziari presentati dalle due imprese mostrino che SGL e Nippon Steel sono entrambe [...] (\*), tener conto del semplice fatto che esse [...] (\*), il che è dovuto soprattutto alle condizioni generali del mercato, equivarrebbe a conferir loro un vantaggio concorrenziale ingiustificato.

2.5.2. *Altri fattori*

- (41) SGL è [...] (\*).
- (42) Il 18 luglio 2001 la Commissione aveva irrogato a SGL un'ammenda di 80,2 milioni di EUR per violazione dell'articolo 81 del trattato, derivante dal suo coinvolgimento nell'intesa relativa agli elettrodi in grafite.
- (43) Ne consegue che SGL è al tempo stesso in [...] (\*) e che in tempi relativamente recenti la Commissione le ha irrogato un'ammenda ingente. In queste particolari circostanze, la Commissione ritiene che infliggerle l'ammontare integrale dell'ammenda non sembra necessario per assicurare un effettivo effetto deterrente.
- (44) In considerazione di questi due fattori, la Commissione ritiene che, in questo caso specifico, si debba ridurre l'ammenda del 33 %.

3. **DECISIONE**

- (45) Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE partecipando, nei periodi indicati qui di seguito, a un complesso di accordi e di pratiche concordate che hanno inciso sui mercati delle grafiti speciali isostatiche nella Comunità e nel SEE:
- 1) GrafTech International, Ltd, dal febbraio 1996 al maggio 1997;
  - 2) SGL Carbon AG, dal luglio 1993 al febbraio 1998;
  - 3) Le Carbone-Lorraine S.A., dal luglio 1993 al febbraio 1998;
  - 4) Ibiden Co., Ltd, dal luglio 1993 al febbraio 1998;

- 5) Tokai Carbon Co., Ltd, dal luglio 1993 al febbraio 1998;
- 6) Toyo Tanso Co., Ltd, dal luglio 1993 al febbraio 1998;
- 7) Nippon Steel Chemical Co., Ltd e NSCC Techno Carbon Co., Ltd, responsabili congiuntamente e solidalmente, dal luglio 1993 al febbraio 1998;
- 8) Intech EDM B.V. e Intech EDM AG, responsabili congiuntamente e solidalmente, dal febbraio 1994 al maggio 1997.

(46) Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE partecipando, nei periodi indicati qui di seguito, a un complesso di accordi e di pratiche concordate che hanno inciso sui mercati delle grafiti speciali estruse:

- 1) SGL Carbon AG, dal febbraio 1993 al novembre 1996;
- 2) GrafTech International, Ltd, dal febbraio 1993 al novembre 1996.

(47) Le imprese suddette devono porre fine immediatamente alle infrazioni suddette, se non l'abbiano già fatto, e devono astenersi dal ripetere ogni atto o comportamento del tipo summenzionato e da ogni atto o comportamento avente oggetto od effetto identico od equivalente.

(48) Per le infrazioni suddette, sono irrogate le seguenti ammende alle seguenti imprese:

- a) GrafTech International, Ltd:
  - grafiti speciali isostatiche: 0 EUR,
  - grafiti speciali estruse: 0 EUR,
- b) SGL Carbon AG:
  - grafiti speciali isostatiche: 18 940 000 EUR,
  - grafiti speciali estruse: 8 810 000 EUR,
- c) Le Carbone-Lorraine S.A.: 6 970 000 EUR,
- d) Ibiden Co., Ltd: 3 580 000 EUR,
- e) Tokai Carbon Co., Ltd: 6 970 000 EUR,
- f) Toyo Tanso Co., Ltd: 10 790 000 EUR,
- g) Nippon Steel Chemical Co., Ltd e NSCC Techno Carbon Co., Ltd, responsabili congiuntamente e solidalmente: 3 580 000 EUR,
- h) Intech EDM B.V. e Intech EDM AG, responsabili congiuntamente e solidalmente: 980 000 EUR.

(\*) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 26 giugno 2006****relativa all'assegnazione al Regno Unito di giorni di pesca supplementari nella divisione CIEM VIIe***[notificata con il numero C(2006) 2438]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2006/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 9 dell'allegato IIC,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 7 dell'allegato IIC del regolamento (CE) n. 51/2006 precisa il numero massimo di giorni (216) in cui i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm o reti fisse aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm possono essere presenti nella divisione CIEM VIIe dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.
- (2) Il punto 9 dello stesso allegato autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo le suddette sfogliare o reti fisse, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (3) Il Regno Unito ha fornito dati che mostrano per il 2006 una riduzione del 5 % della capacità della flotta di navi presenti in questa zona che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm.

- (4) Tenuto conto dei dati presentati, è opportuno assegnare al Regno Unito 12 giorni supplementari in mare nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2006 e il 31 gennaio 2007 per le navi che detengono a bordo le suddette sfogliare.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Regno Unito e avente a bordo sfogliare con dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, quale stabilito nella tabella I dell'allegato IIC del regolamento (CE) n. 51/2006, è portato a 228 giorni all'anno.

*Articolo 2*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2006.

*Per la Commissione*

Joe BORG

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 898/2006 della Commissione (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 16).